



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

Via India 1 00196 roma C.f.: 90067090564 PI 14512561003

www.assodima.it

assodima@associazionenazionaledisastermanager.it

Socia Effettiva  ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE 123746.

PREMIO AIF ADRIANO
OLIVETTI 2015



Associazione Nazionale Disaster Manager

Audizione informale Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII), del 14 settembre 2023 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale

L'Associazione Nazionale Disaster Manager è rappresentata in delegazione da:

Presidente Sergio Achille e dalla Vicepresidente Marinella Zizi

Premessa

La prima proposta di legge C. 589, Trancassini ed altri, agisce direttamente sul Codice: semplifica il procedimento per la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale, rende più spedita la prima fase di gestione emergenziale, dimezza i tempi di durata dello stato d'emergenza, stabilisce procedimenti puntuali per la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti competenti alla conclusione dello stato d'emergenza, disciplina gli interventi a sostegno del lavoro e delle varie attività produttive; per quest'ultimo aspetto lo scopo evidente è quello di consentire la maggior celerità possibile per il riavvio delle attività economiche, anche per ridurre lo spopolamento e il depauperamento delle zone interessate dai fenomeni calamitosi.

La seconda proposta C. 647 Braga ed altri, individua in una legge delega gli argomenti che dovranno essere posti a base di uno o più decreti legislativi aventi lo scopo di disciplinare gli interventi di ripristino post-emergenziale in maniera omogenea e permanente. Al riguardo si ricorda che, allo stato attuale, non esiste una normativa unitaria per queste situazioni, ma ad ogni evento significativo si procede all'emanazione di una legge speciale, di impronta solidaristica. Confrontando le varie leggi speciali emanate negli ultimi anni, si possono individuare anche difformità di trattamento rispetto ad ipotesi similari, con possibili riflessi anche di carattere costituzionale. Questa seconda proposta appare meno aderente rispetto agli argomenti che allo stato attuale vengono considerati di stretta pertinenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile: infatti, viene opportunamente preso in considerazione il dipartimento Casa Italia.

Le risorse umane aspetto cruciale nel sistema della protezione civile

Premesso quanto sopra

riteniamo di limitare le nostre riflessioni e suggerimenti al solo problema delle competenze professionali in materia di protezione civile

E subito possiamo rilevare che entrambe le proposte non prendono in esame la possibilità di disciplinare l'argomento delle competenze professionali necessarie alla PA per la gestione delle varie attività di protezione civile.

Segnaliamo che non esistono norme che disciplinino le professionalità addette al delicato settore della protezione civile. Al momento, infatti, queste attività vengono svolte, prevalentemente, da personale non adeguatamente formato e amministrativamente non correttamente inquadrato. Ne consegue un quadro piuttosto disomogeneo di capacità di risposta all'emergenza, di difficoltà di attuazione delle politiche di prevenzione non strutturale, ma anche di quelle di prevenzione strutturale.

La mancanza di personale specializzato addetto risulta poi significativa se si prendono in considerazione le strutture amministrative che sottendono le competenze delle "Autorità di protezione civile" di cui al comma 1 art. 3 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Queste assumono nel Servizio Nazionale un ruolo cruciale e sono le pietre angolari del "sistema protezione civile": ebbene, ad eccezione del Dipartimento Nazionale di PC, nelle altre strutture (Regioni, Province, Comuni) di fatto, salvo qualche rara eccezione, non esistono profili professionali specialistici, così come nelle altre materie.

La normativa vigente, nonché le proposte di cui si tratta, sottolineano quanto si sostiene da tempo: le attività di protezione civile sono tra le più complesse e articolate all'interno della Pubblica Amministrazione del nostro Paese, sia per la intersectorialità e interdisciplinarietà degli argomenti, sia per la pluralità dei soggetti coinvolti. Si assiste ancora ed è pratica consueta, all'attribuzione di funzioni di protezione civile a soggetti provenienti da altri percorsi professionali e quindi privi delle necessarie competenze, dove invece l'efficacia dell'azione amministrativa presuppone la presenza a tutti i livelli (Comuni, Regioni, Stato, aziende che erogano servizi pubblici essenziali, ecc.) di soggetti particolarmente preparati e competenti, dotati di capacità di analisi, di organizzazione e relazionali, che siano in possesso di conoscenze amministrative, tecniche, contabili, di comunicazione di tipo specialistico.

Il problema non è sfuggito del tutto alle norme, infatti nel Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ritroviamo due articoli

L'Art. 46: Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di Protezione Civile

1. Le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

E l'Art. 6: Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile

...Le autorità territoriali di Protezione Civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali

È perciò assolutamente necessario valorizzare i profili professionali di protezione civile esistenti (c.d. Disaster Manager) e il sostegno alle attività di formazione e aggiornamento periodico, che dovrebbero svolgersi secondo linee guida rigorose e ben definite.

Tuttavia, i due articoli citati di fatto non hanno avuto nessun seguito ... la situazione è la stessa del 2018.

Riteniamo che non abbiano avuto possibilità di applicazione per mancanza di un tracciato certo da seguire e possibilmente normato.

Un'occasione da non perdere

Oggi però è possibile tracciare una linea per arrivare ad almeno un risultato accettabile. L'occasione ci è data proprio dalla modifica del "Codice della Protezione Civile" in discussione.

Ora abbiamo strumenti nuovi per il Legislatore che consentono di declinare le figure professionali della protezione civile, infatti a seguito della legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", si

è potuti addivenire al riconoscimento della figura professionale del “Disaster Manager”, grazie all’emanazione della normativa tecnica UNI11656 del 2016. Tale norma definisce la citata figura professionale come il professionista in possesso di conoscenze, abilità e competenze tali da consentire il supporto alle decisioni per la gestione manageriale delle attività connesse alla previsione, alla prevenzione, alla risposta e al superamento delle conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall’uomo, in funzione del grado di complessità dell’evento catastrofico e dell’organizzazione per la quale presta la sua opera. In relazione ai compiti e alla responsabilità, la norma UNI individua, in ordine crescente, tre livelli professionali: Disaster Manager di I, II e III livello. Per ciascuno dei tre livelli professionali, la norma definisce: le competenze manageriali, intese in termini di abilità e conoscenze di tipo amministrativo e di coordinamento, associate ai suddetti compiti; le competenze comportamentali (soft skills), intese come doti professionali, caratteristiche personali e atteggiamenti espressi; le materie delle quali avere una conoscenza adeguata a comprenderne i linguaggi e le applicazioni operative. La norma UNI 11656 consente, dunque, di individuare e riconoscere specifiche competenze ed abilità nel campo della protezione civile anche in aggiunta ad altre qualifiche professionali ordinistiche eventualmente già possedute. In aggiunta, il possesso dei requisiti è anche certificabile da organismi di terza parte, in conformità alla suddetta norma UNI.

Già nell’ottobre del 2019 L’ANCI in un documento di indirizzo a tutti i Comuni d’Italia, indicava la suddetta norma come utile punto di riferimento *Il Segretario Generale del Comune di Livorno, con nota prot. 7360 del 16 gennaio 2019, chiedeva al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri indicazioni in merito ai requisiti professionali dei dirigenti preposti agli uffici comunali di protezione civile. Il suddetto Dipartimento, con propria nota DPC/EME/4329 del 25 gennaio 2019, evidenziava che “...la normativa vigente non impone alcun profilo professionale per l’espletamento delle funzioni dirigenziali in materia di protezione civile...”. Il dirigente preposto alle attività di protezione civile, pertanto, può essere sia figura tecnica, sia amministrativa, “...purché dotata delle necessarie conoscenze e competenze in una materia così delicata e complessa quale appunto la protezione civile”. Inoltre, il citato dirigente deve possedere “...spiccate capacità relazionali al fine di consentire allo stesso, in caso di situazione emergenziale, di esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento verso tutte le strutture comunali...” e confrontarsi con i livelli territoriali superiori.*

*Al fine di tenere in giusto conto le indicazioni del DPC della Presidenza del Consiglio dei ministri e nelle more dell’adozione delle direttive di cui all’art. 15 del d.lgs. 1/ 2018 in attuazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 let. d, nonché nel rispetto della legislazione regionale, fermo restando l’autonomia degli enti locali in materia, **preme sottolineare come possa essere di ausilio la norma tecnica UNI11656/2016**, anche in relazione alle eventuali soft skill che si volessero individuare in aggiunta alle suddette caratteristiche...*

Tutto questo premesso, riteniamo di poter sottoporre a questa Commissione una proposta di massima che crediamo, qualora accolta, possa aiutare ad un notevole rafforzamento del sistema di protezione civile, soprattutto in ordine alle politiche di prevenzione non strutturale e gestione dell’emergenza

La proposta

La proposta è rivolta a dotare le strutture amministrative delle “Autorità di protezione civile” di cui al comma 1 art. 3 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, con esclusione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, di personale qualificato attraverso corsi di formazione e a seconda dei casi incardinato correttamente amministrativamente in relazione alla funzione svolta, in uno o più profili professionali specialistici ma soprattutto la realizzazione di un sistema che garantisca nelle posizioni dirigenziali e di responsabilità, personale qualificato nella materia.

Per le strutture Regionali e provinciali:

si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionali specialistici nell’ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva, devono possedere la relativa qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica UNI11656/2016.

Per i comuni:

Fascia demografica	Proposta	Numero comuni
fino a 499 abitanti	obbligo di corso di formazione per acquisizione competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ad almeno un dipendente	792
da 500 a 999 abitanti	obbligo di corso di formazione per acquisizione competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ad almeno un dipendente	1074
da 1.000 a 1.999 abitanti	obbligo di corso di formazione per acquisizione competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ad almeno un dipendente	1570
da 2.000 a 2.999 abitanti	obbligo di corso di formazione per acquisizione competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ad almeno un dipendente	969
da 3.000 a 4.999 abitanti	obbligo di corso di formazione per acquisizione competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ad almeno un dipendente	674
da 5.000 a 9.999 abitanti	obbligo di istituzione di un profilo professionale specialistico in protezione civile con competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ed obbligo di istituzione di una P.O. dedicata	468
da 10.000 a 19.999 abitanti	obbligo di istituzione di un profilo professionale specialistico in protezione civile con competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 ed obbligo di istituzione di una P.O. dedicata	1196
da 20.000 a 59.999 abitanti	obbligo di istituzione di un profilo professionale specialistico in protezione civile ed obbligo di istituzione di una P.O. dedicata. Se presente un ufficio/servizio con competenza di protezione civile è fatto obbligo di qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016 per i Funzionari e/o dirigenti applicati	703
da 60.000 a 99.999 abitanti	si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionale specialistici nell'ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici/servizi con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva devono possedere la relativa qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016.	406
da 100.000 a 249.999 abitanti	si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionale specialistici nell'ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici/servizi con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva devono possedere la relativa qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016.	56
da 250.000 a 499.999 abitanti	si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionale specialistici nell'ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva devono possedere la relativa qualificazione professionale per	40

	competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016.	
da 500.000 a 999.999 abitanti	si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionale specialistici nell'ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva devono possedere la relativa qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016.	4
da 1.000.000 a oltre 2.000.000	si fa obbligo di istituzione di uno più profili professionale specialistici nell'ambito delle funzioni espletate dalla struttura in protezione civile. I dirigenti degli uffici con competenza di protezione civile, i funzionari preposti alla responsabilità delle articolazioni di questi uffici con compiti di amministrazione attiva devono possedere la relativa qualificazione professionale per competenze ed abilità assimilabili a quelle previste dalla normativa tecnica Uni11656/2016.	2
		7902

Grazie